



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 13 ottobre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo (con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti), approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14/DEL/2000, poi modificato con le deliberazioni delle stesse Sezioni 3 luglio 2003 n. 2 e 17 dicembre 2004 n. 1, nonché con la deliberazione del Consiglio di Presidenza 19 giugno 2008 n. 229;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati

dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR del 17 novembre 2010;

VISTA la richiesta di parere inviata dal Comune di Asiago (VI) con nota prot. n. 10059 del 16 giugno 2022, prot. Cdc n. 3895 del 16 giugno 2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 27/22, di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi.

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Asiago (VI) ha inviato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, in merito alla possibilità di operare uno svincolo dell'importo accantonato nel fondo rischi contenzioso per le relative spese potenziali, *“modificando la composizione del risultato di amministrazione 2021 e ricomprendere tale quota nell'avanzo libero per le finalità che l'amministrazione dovesse individuare e, comunque, nel rispetto delle priorità previste dall'art. 287 del TUEL”*, a seguito di pronuncia definitiva favorevole sulla questione legittimante l'accantonamento stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente all'esame nel merito della questione sottoposta al vaglio di questa Sezione, la Corte è tenuta a verificarne l'ammissibilità, ovvero, la sussistenza, nel caso di specie, del presupposto soggettivo (ossia della legittimazione del richiedente) e di quello oggettivo (attinenza della materia oggetto del quesito alla contabilità pubblica, carattere generale ed astratto della questione sottoposta, non interferenza dell'attività consultiva con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni).

In relazione ai predetti presupposti devono richiamarsi, in primo luogo, l'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 05 giugno 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - secondo il quale i soggetti giuridici legittimati alla richiesta di parere in materia di contabilità pubblica sono le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali ed, in secondo luogo, i criteri elaborati dalla Corte dei Conti con atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, ulteriormente precisati con successive deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 del 10 marzo 2006 n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e, da ultimo, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG, nonché dalle Sezioni Riunite in sede di Controllo, intervenute sulla questione nell'esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, con deliberazione n. 54/CONTR/2010.

La Corte dei conti ha stabilito, infatti, che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta formulata, devono sussistere contestualmente le seguenti presupposte condizioni:

- la richiesta deve provenire dall'organo politico di vertice e rappresentante legale

- degli enti legittimati alla richiesta;
- il quesito deve rientrare esclusivamente nella materia della contabilità pubblica, che può assumere un “ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli” (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2006). Il concetto di contabilità pubblica, dunque, “consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici”. Al riguardo è stato precisato, altresì, che, da un lato - in una visione dinamica della nozione - la funzione consultiva della Sezione regionale di controllo nei confronti degli Enti territoriali sarebbe senz’altro incompleta se non avesse la possibilità di svolgersi con riferimento a quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione e, dall’altro, che, tuttavia, alla suddetta definizione della materia di contabilità pubblica non può però essere ricondotta qualsivoglia attività degli enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all’amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio (SS.RR. in sede di controllo – delib. n. 54/CONTR/2010);
 - il quesito deve avere rilevanza generale e astratta, non deve implicare valutazioni di comportamenti amministrativi o di fatti già compiuti né di provvedimenti formalmente adottati ma non ancora eseguiti, non deve creare commistioni con le altre funzioni intestate alla Corte, né contenere collegamenti con le funzioni giurisdizionali e requirenti della Corte dei conti o con eventuali giudizi pendenti innanzi alla magistratura penale, civile o amministrativa. A tal proposito è pacifico che la richiesta di parere, pur essendo senz’altro di norma originata da un’esigenza gestionale dell’Amministrazione, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica. È esclusivo onere dell’Amministrazione, infatti, applicare le norme al caso di specie, non potendo, al contrario, la richiesta di parere essere diretta ad ottenere indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale e, dunque, ogni valutazione in merito alla legittimità e all’opportunità dell’attività amministrativa resta in capo all’ente. In altri termini, ai fini dell’ammissibilità oggettiva dell’esercizio della funzione consultiva, il parere non deve indicare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell’ente, ovvero, determinare una sorta di inammissibile sindacato in merito ad un’attività amministrativa in fieri, ma deve individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., ex multis, Sezione Lombardia n. 78/2015, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, n. 3/2015).

Alla luce di tutto quanto fin qui premesso, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le

richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, configurare una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

La richiesta di parere, pur trovando fondamento in un'esigenza gestionale dell'Amministrazione, deve essere finalizzata a ricevere indicazioni in ordine alla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti in materia di contabilità pubblica.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione "non si rinvergono quei caratteri - se non di esclusività - di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore" (cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 3/2014), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza di portata generale in merito a tutti gli ambiti dell'azione amministrativa.

L'ausilio consultivo, inoltre, deve essere preventivo rispetto all'esecuzione da parte dell'Ente di atti e/o attività connessi alla/e questione/i oggetto di richiesta di parere. Non è, quindi, ammissibile l'esercizio ex post della funzione consultiva.

Va innanzitutto osservato che la richiesta di parere, nel caso di specie, risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo.

Essa proviene, infatti, da un Comune, ente espressamente previsto dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131 (fondamento normativo della funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti) e risulta sottoscritta dal Sindaco, soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale, in virtù dell'art. 50, comma 2, TUEL.

La richiesta di parere in questione è pervenuta direttamente dall'ente, anziché per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo previsto dall'art. 123 della Costituzione.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che tale modalità non pregiudichi l'ammissibilità della richiesta, in quanto l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nel prevedere che le richieste possano essere formulate "di norma" tramite il Consiglio delle autonomie locali, non esclude un rapporto diretto tra le Amministrazioni e le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Appare comunque opportuno sottolineare, come già avvenuto in altre occasioni, che il percorso ordinario normativamente previsto prevede l'invio tramite CAL, istituito nella Regione Veneto con L.R. 25 settembre 2017, n. 31, anche per evitare - in ossequio ai generali principi di economicità, efficienza e di semplificazione amministrativa - la proposizione di richieste non adeguatamente valutate sotto il profilo preventivo dell'ammissibilità.

Questa Sezione ritiene ammissibile la richiesta del Comune di Asiago anche dal punto di vista oggettivo, poiché la nozione di "materia di contabilità" comprende non solamente gli atti e le operazioni di bilancio in senso stretto, ma anche le gestioni finanziarie ed

economico-patrimoniali, secondo una “visione dinamica dell’accezione di contabilità pubblica” che sposta l’angolo di visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri di finanza pubblica. Si ritiene, dunque, che la richiesta di parere in esame concerna direttamente il corretto utilizzo di risorse e, più in generale, il contenimento della spesa pubblica, il tutto ai fini di una sana gestione finanziaria dell’ente.

Premesso quanto sopra in ordine, altresì, alla delimitazione di competenza della Corte nell’ambito dell’attività consultiva, e dunque non potendo sindacare nel merito le eventuali scelte dell’Ente (pregresse o future), né valutare l’esistenza dei presupposti che consentono di esprimersi sulla legittimità dell’azione amministrativa gestionale, questa Sezione procede all’esame del quesito formulato dall’Amministrazione comunale, offrendo una lettura interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto.

MERITO

La soluzione al quesito posto comporta la necessaria trattazione dell’istituto del fondo spese e rischi. I fondi e gli accantonamenti, di cui il D.Lgs. n. 118/2011 fa ampio uso (portando all’interno di un sistema contabile, che rimane finanziario, strumenti di rappresentazione della reale situazione di bilancio propri della contabilità economico-patrimoniale), costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse, necessarie a compensare eventuali sopravvenienze passive o insussistenze dell’attivo (per esempio, una sentenza di condanna al risarcimento di danni, la riscossione di entrate in misura inferiore agli accertamenti, etc.). Pertanto, la congrua previsione di dette poste è funzionale a fornire adeguata copertura al rischio sottostante.

In particolare, oltre al FCDE e al FAL, tra le altre principali tipologie di fondi, per le quali è necessario o opportuno prevedere stanziamenti in sede di bilancio di previsione (o, comunque, nel corso della gestione) troviamo il *fondo contenziosi o per altre passività potenziali*. Nello specifico, il fondo per far fronte a maggiori spese legate ad un contenzioso pendente o derivante da altre passività potenziali (art. 167, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000; art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 118/2011) va accantonato in misura congrua rispetto agli oneri stimati come necessari per il futuro pagamento (seguendo le modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, paragrafo 5.2, lett. h), e va monitorato nel corso del tempo (al fine di valutarne la persistente adeguatezza).

Una delle cause degli squilibri strutturali del bilancio, in grado di provocare il dissesto finanziario, è rappresentata, infatti, da sentenze esecutive che determinano l’insorgere di (apparentemente) improvvisi oneri finanziari di rilevante entità (ed a cui il bilancio non riesce a dare copertura con le risorse disponibili nell’esercizio o nel successivo triennio, ex art. 193 TUEL).

L’art. 167 TUEL, come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, accorda agli enti locali la mera facoltà di stanziare *ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare*; ma il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (inserito dal medesimo D.Lgs. n.

126/2014), al punto 5.2, si esprime in termini di obbligo. Per superare tale contraddizione, la magistratura contabile ha ritenuto operante il *principio di specialità*, in base al quale il punto 5.2. del principio contabile riguarderebbe, specificamente, il *fondo rischi per contenzioso*, mentre l'art. 167 TUEL (come l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, per le regioni) costituirebbe una disposizione generale, che prevede la facoltà di accantonare somme in appositi fondi, tuttavia necessariamente diversi dall'obbligatorio *fondo rischi per contenzioso*.

Pertanto, come evidenziato anche dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con la pronuncia n. 43/2022/PRSE, *l'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di "procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'organo di revisione"*. Va richiamata, inoltre, la pronuncia della Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 14/2017/INPR - contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017/2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017/2019 - in cui la Corte ha avuto modo di sottolineare che "*particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza*".

Occorre, quindi, come evidenziato anche dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la pronuncia n. 229/2021/PRSE, rimarcare l'importanza del processo di costante ricognizione o aggiornamento di contenzioso in essere o potenziale e delle verifiche fatte sulla congruità di questo come di altri accantonamenti a fondi: è noto, infatti, che l'art. 187 del TUEL prevede, al comma 1, che il risultato di amministrazione sia distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati e, sempre nel medesimo comma, che tra i fondi accantonati siano ricompresi gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per *fondo rischi e spese*, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, all. 4/2, § 9.2, è determinata, tra l'altro, da *accantonamenti per le passività potenziali*.

Per quanto attiene alla costituzione e alla quantificazione di detto fondo, il riferimento basilare è rappresentato dalla lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del decreto n.

118, ove si prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese ad esito della sentenza definitiva: tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.

Nel caso in cui il contenzioso nasca con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il *fondo rischi spese legali* (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

L'ente è chiamato a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa *ex lege*;
- la passività "probabile"- indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché alla definizione dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Al riguardo, anche la recente pronuncia della Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti, n. 19/2022/PRSE, ha evidenziato come l'accantonamento di un fondo per il contenzioso postuli l'esistenza di fatti che rendano ragionevole l'accantonamento di risorse per affrontare spese impreviste (o minori entrate) nell'immediato futuro. A tale fine è certamente ammissibile accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell'ente, pendano solo a

livello stragiudiziale. Ove però l'amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei suoi confronti, l'accantonamento di un "fondo contenzioso" rischia di eccedere le finalità prudenziali e intaccare, quindi, le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture contabili.

Orbene, esaminata la disciplina della costituzione e successiva gestione del *fondo rischi contenzioso*, giova ricordare che una questione non dissimile a quella rappresentata nel quesito oggetto di esame è stata affrontata dalla Sezione regionale di controllo della Campania della Corte dei conti, con la pronuncia n. 238/2017, la quale ha, prima di tutto, puntualmente inquadrato in termini giuridici il rischio derivante da contenzioso come "*un'obbligazione passiva possibile la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo del Comune medesimo*", ispirandosi a quanto stabilito nell'allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, con particolare riferimento alla lettera h, la quale riporta che con il fondo contenzioso "*si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso)*". Conseguentemente, nel corso del citato parere, la stessa Sezione ha affermato che "*le quote accantonate dell'avanzo di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono state accantonate le relative risorse; quando invece si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo*".

Tali assunti segnano, dunque, uno spartiacque tra la potenzialità della realizzazione del rischio che giustifica l'accantonamento *ex ante* e quanto, invece, effettivamente accaduto *ex post*, all'esito favorevole o sfavorevole del giudizio da cui deriva il rischio e ne segna le sorti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, solo fino a quando non si sia determinato l'esito definitivo del procedimento da cui scaturisce il concreto rischio di spesa potenziale - qualsivoglia sia la natura del giudizio da cui origina il pericolo della passività relativa - non sarà possibile svincolare le somme dal fondo all'uopo costituito; ciò sarà, invece, consentito a decorrere dal venir meno del rischio in quanto presupposto logico fondativo e, quindi, con decorrenza *ex tunc* ed operatività pro futuro. Analogamente, in caso di giudizio concluso a favore dell'ente in maniera definitiva, tale da determinare con certezza la mancanza di necessità del relativo accantonamento, sarà ben possibile liberare la somma dal vincolo e ricomprendere tale quota nell'avanzo libero di amministrazione.

P Q M

nelle sopra esposte considerazioni è reso il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Asiago (VI), con nota del 16 giugno 2022.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia del presente parere sia trasmessa al Sindaco e al Segretario comunale di Comune di Asiago (VI).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2022.

IL MAGISTRATO RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 17 ottobre 2022

IL DIRETTORE DI SEGreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini